

della cittadinanza il richiedente abbia la possibilità di ottenere la trascrizione degli atti anagrafici familiari nel Comune dove l'interessato intenda o dichiarare di voler stabilire la propria residenza;

se non ritenga inoltre di intervenire presso gli Uffici di Stato Civile al fine di ottenere l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 e di non utilizzare circolari già abrogate come la K.28.1 dell'8 aprile 1991 in cui si contraddice lo spirito e la lettera della legge 91 del 5 febbraio 1992. Inoltre se non ritenga di intervenire presso le questure invitando le stesse a non equiparare i cittadini italiani ai cittadini stranieri, garantendo giustamente ai primi l'uso dei più elementari diritti come il lavoro e l'assistenza. (4-03370)

BIELLI, SEDIOLI, SCIACCA, ALBONETTI, AMICI e DE BRASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Cesena nelle prime ore del mattino del 1° luglio 2002 la sede della Camera del lavoro è stata oggetto di un episodio inquietante e pericoloso che non può essere considerato in alcun modo un atto vandalistico;

ignoti sono penetrati dopo aver inciso, con uno strumento adatto, il vetro antiproiettile dell'ingresso principale, negli uffici della CGIL;

hanno cercato di entrare nel sistema del *computer* a disposizione dei dirigenti sindacali, hanno aperto fascicoli e cassette e hanno poi tentato di appiccare il fuoco alla sede. Non pare che si siano appropriati di denaro o di oggetti di valore;

l'« attentato » avviene dopo che a Savignano sul Rubicone la CGIL all'epoca dell'assassinio Biagi ricevette un messaggio minatorio nei confronti dell'organizzazione;

i due episodi avvengono in un quadro inquietante e oscuro —

quale sia l'opinione del Governo e quale sia lo stato delle indagini e quali iniziative siano state intraprese per prevenire eventuali rischi e pericoli.

(4-03385)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta orale:*

CAPARINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha sancito il trasferimento nei ruoli statali, a partire dal 1° gennaio 2000, di tutto il personale in servizio nelle scuole che alla data del 27 luglio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali e la conseguente abrogazione delle disposizioni che prevedevano la fornitura del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnico commerciale a carico delle province, nonché del personale ausiliario nelle direzioni didattiche a carico dei comuni;

precedentemente al 2000 alcune province e comuni avevano assunto regolarmente alle proprie dipendenze (anche con incarichi di supplenza) il personale che lavorava nelle scuole. Alcuni comuni, vincolati dai blocchi delle assunzioni non avendo previsto in pianta organica tali figure, avevano trovato in quegli anni soluzioni più o meno pasticciate e legittime. Di conseguenza vi sono molte persone che pur avendo lavorato su incarico dei comuni stessi per anni, se non per decenni, nelle scuole elementari quali bidelli o ausiliari, sono senza lavoro in quanto al 27 maggio 1999 non erano affatto alle dirette dipendenze dell'ente locale, ma risultavano semplicemente incaricati di una prestazione d'opera;

in molti casi i lavoratori che avevano per anni operato nelle scuole elementari con « prestazioni d'opera » per conto dei

comuni sono stati costretti a formare, loro malgrado, una cooperativa di lavoratori per poter continuare il loro lavoro ed evitare « licenziamenti improvvisi » in quanto i comuni non erano più in grado di mascherare lavoratori dipendenti con « prestazioni d'opera » anche a seguito di chiarimenti normativi ed ispezioni Inps;

tali comportamenti da parte di alcuni enti locali, hanno di fatto penalizzato il personale che ha continuato a lavorare e ad operare all'interno delle scuole elementari, su incarico dei comuni, come dipendenti di cooperative di lavoro. È noto infatti che le cooperative aggiudicatrici delle gare di appalto indette dai comuni erano tenute ad assumere in primo luogo il personale che il comune indicava loro quali operatori che già lavoravano nella scuola;

tali lavoratori sono stati ulteriormente penalizzati dal decreto ministeriale n. 75 del 2001 poiché, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici per le supplenze annuali e temporanee nelle scuole statali in quanto non potevano documentare di aver avuto una nomina formale di supplenza, e non erano in possesso del requisito minimo di 30 giorni di supplenza nelle scuole statali, anche alle dipendenze degli enti locali;

è evidente l'anomalia che consente a coloro che hanno saltuariamente lavorato negli ultimi due anni con nomine di supplenze brevi per almeno 30 giorni, anche su indicazione degli uffici di collocamento di presentare la domanda di supplenza. Contrariamente, coloro che hanno lavorato per anni nella scuola non hanno potuto essere inseriti in tali graduatorie e di conseguenza non potranno aspirare ad una supplenza nelle scuole —:

se intenda riconoscere ai lavoratori che per anni hanno operato all'interno della scuola sia come « prestatori d'opera » incaricati direttamente dai comuni, sia come dipendenti di cooperative di pulizia in appalto con gli enti locali gli stessi diritti previsti dal decreto ministeriale

n. 75 del 19 aprile 2001 per chi ha già prestato 30 giorni di supplenza, apportando una opportuna e necessaria modifica del decreto ministeriale n. 75 del 2001 che consenta loro di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali;

se intenda prevedere delle modifiche al decreto ministeriale 10 ottobre 2001 n. 150 in modo tale da consentire anche al personale in questione, di poter presentare domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto dei collaboratori scolastici, onde poter aspirare almeno alle supplenze brevi nelle scuole statali. (3-01185)

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

#### VII Commissione

SANTULLI e GARAGNANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 2002 è stato approvato dal Parlamento il provvedimento recante « Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive » (A.C. 1315 e A.S. 1356);

proprio in questi giorni sono in corso di valutazione le domande degli insegnanti di ruolo aspiranti ad incarichi di dirigenza scolastica —:

se non si ritenga necessario offrire l'opportunità di partecipazione a tali incarichi anche ai diplomati ISEF, dando un'informativa alle direzioni scolastiche regionali ed ai CSA in tal senso, anche per evitare eventuali contenziosi. (5-01091)

SASSO, CAPITELLI e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la prova scritta di latino per i licei classici, riguardante un brano di Cicerone,

sarebbe stata resa nota e divulgata il 19 giugno 2002, il giorno precedente la prova medesima;

la circostanza, qualora confermata, rappresenterebbe una grave compromissione della regolarità e correttezza di quello che resta di una prova di esame, peraltro già ampiamente compromessa dalle scelte legislative operate in materia nella legge finanziaria 2002;

numerosi quesiti sono sorti nelle scuole circa la figura di un presidente « unico », costretto a spostarsi continuamente da una commissione all'altra e, quindi, oggettivamente impossibilitato a svolgere un efficace coordinamento e un serio controllo sullo svolgimento delle prove di esame e sulle procedure di valutazione —:

quali misure saranno adottate per garantire la correttezza e la regolarità dell'esame. (5-01092)

**BUTTI e MAGGI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'università dell'Insubria è stata istituita con decreto del 14 luglio 1998 a seguito di un accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'università di Milano, l'università degli studi di Pavia, la regione Lombardia e gli enti locali delle province di Como e Varese;

il rapporto predisposto dall'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, che ha proceduto l'istituzione del nuovo ateneo, nelle conclusioni riporta una serie di raccomandazioni tese a fare in modo che lo sviluppo dei due poli di Varese e Como avvenga in modo armonico;

il Ministro stesso, dall'interrogante già interpellato con interrogazione urgente a risposta in Commissione, ha garantito il proprio impegno in tale direzione fornendo una risposta esaustiva e soddisfa-

cente che però, evidentemente, non ha avuto l'auspicato successo localmente;

l'attuale situazione (numero e qualità dei corsi e numero degli studenti che frequentano le due sedi) indica come inevitabile un ulteriore e progressiva divaricazione tra i due insediamenti, naturalmente a svantaggio del polo comasco;

da qualche tempo si assiste alla duplicazione di corsi per il conseguimento del diploma di laurea a contenuto sostanzialmente identico che vengono tenuti nelle sedi di Como del politecnico e dell'Università dell'Insubria, in particolare: sede di Como del politecnico, corso per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio: sede di Como dell'università dell'Insubria, corso per il conseguimento della laurea in scienze ambientali e corso per il conseguimento della laurea in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente —:

quali siano i programmi ministeriali, sempre nel rispetto dell'autonomia delle università, per assicurare e comunque ai due poli citati (Como e Varese) le stesse opportunità, così come più volte prospettato sia dal Ministro che dall'osservatorio sia sotto il profilo gestionale organizzativo che economico e la necessaria equità nella distribuzione delle risorse e nell'avvio dei nuovi corsi di laurea, anche per evitare la spiacevole concorrenza sopra evidenziata. (5-01093)

**COLASIO e STRADIOTTO.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 ha ad oggetto « Modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché alla disciplina dei relativi ordinamenti »;

il Capo III, articolo 15 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica, detta le norme relative alle profes-

sioni di « Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei beni architettonici ed ambientali ». In particolare, si stabilisce che nell'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti, sono istituite due sezioni: « A » e « B ». Ogni sezione è quindi ripartita in settori denominati *a)* e *b)*;

secondo quanto previsto dall'ordinanza del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 marzo 2002, nei giorni del 25 e 26 giugno 2002 si terrà la prima sessione dell'esame di abilitazione alla professione di « Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore » per l'anno in corso;

in vista della citata scadenza d'esame, si è palesata una situazione discriminante che interessa coloro i quali sono in possesso della « Laurea in urbanistica ed in pianificazione territoriale » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009 — così come coloro che possiedono una « Laurea in urbanistica ed ambiente » — istituita con decreto ministeriale 9 luglio 1993 — e particolarmente gli architetti in pianificazione territoriale appartenenti alla sezione « A », settore *b)*, del relativo albo. Entrambi i titoli testé elencati, di fatto, sembrano non esser stati presi in considerazione per l'accesso all'imminente sessione d'esame;

peraltro, l'ufficio legislativo del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — su interessamento dell'istituto universitario di architettura di Venezia (I.U.A.V.) — ha espresso orientamento positivo affinché tutti coloro che sono in possesso dei predetti titoli possano partecipare alla relativa sezione d'esame;

al momento attuale, i laureati in possesso dei titoli sopraelencati sono stati « ammessi con riserva » alla presentazione della domanda, in attesa di specifico provvedimento ministeriale —:

quali siano le motivazioni formali e/o sostanziali che giustificano la richiesta ai laureati in urbanistica, a distanza di 25 anni, di sostenere l'esame d'abilitazione

alla professione — quando peraltro — costoro possono esercitare sia alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1097, emessa in data 12 marzo 1996, sia sulla scorta di legislazioni regionali (Regione Veneto, Piemonte ed altre) che da tempo di fatto riconoscono ai laureati in urbanistica la piena validità del proprio titolo concedendo loro, conseguentemente, facoltà di redazione degli strumenti urbanistici. (5-01094)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta orale:*

RUGGHIA e AMICI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 giugno 2002 la Cesare Fiorucci Spa, con sede in Pomezia, ha comunicato l'apertura delle procedure di mobilità e licenziamento per 407 dipendenti nel quadro di un piano di ristrutturazione che prevede:

l'esternalizzazione di attività per 285 unità;

una maggiore automazione delle linee di produzione che determinerebbe l'esubero di 52 unità;

la chiusura del reparto di macellazione con esubero di 70 dipendenti;

è evidente, con tale piano, l'intenzione inaccettabile della società Fiorucci Spa di abbattere i costi del personale facendo ricorso a rapporti di lavoro flessibili e precari in sostituzione degli attuali occupati;

l'azienda prevede la chiusura di reparti (macellazione, analisi, assicurazione qualità, centro ricerche) per i quali nel 1990 ha ottenuto finanziamenti dall'agenzia governativa per il Mezzogiorno;

la scelta dell'azienda, che incide pesantemente in una già grave situazione occupazionale dell'area a sud di Roma e